



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N°20 del 06/03/2019 IL RESPONSABILE DI SETTORE

ATTESO che "**omissis**", in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della ditta "**omissis**", è titolare di esercizio di vicinato ubicato in Amantea, alla Via "**omissis**";

ATTESO che questo Ufficio ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti soggettivi (moralì, di onorabilità, antimafia, professionali) necessari per lo svolgimento dell'attività mediante istanza alla Prefettura di Cosenza avanzata tramite BDNA;

PRESO ATTO della Comunicazione prot. 30457 del 01/03/2019 della Prefettura di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica circa l'**Informazione Antimafia interdittiva prot. 30452 del 01/03/2019** ai sensi dell'art. 84 co. 4, 89 bis e 91 del D. Lgs 159/2011 emessa nei confronti della Ditta "**omissis**", con sede in Amantea ed acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 04.03.2019 prot. 3303;

VISTA la vigente legislazione in materia ed in particolare gli artt. 67, 83, 91 e 100 del D.Lgs n° 159/2011;

ACCERTATO quindi, che nei confronti della "**omissis**", con sede legale in via "**omissis**", di Amantea sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011;

ORDINA

con effetto immediato la chiusura dell'attività di esercizio di vicinato ubicata in Amantea, in Via "**omissis**", della ditta "**omissis**", di cui è amministratore unico e rappresentante legale "**omissis**".

DISPONE

La presente sarà notificata nei termini di Legge dal Comando Polizia Municipale che ne curerà anche la verifica dell'esecuzione;

L'ufficio attività produttive provvederà agli adempimenti di competenza.

Ad opera dell'ufficio SUAP la comunicazione a:

1. Prefettura di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
2. Stazione Carabinieri di Amantea;
3. Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
4. Guardia Costiera – Delegazione di Spiaggia di Amantea;

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Amantea li 06.03.2019



IL FUNZIONARIO
Rag. Giancarlo SOCIEVOLE

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)
Pubblicazione Ufficio Pretorio
N° Reg. <u>160</u>
Dal <u>6 MAR. 2019</u>
Al <u>21 MAR. 2019</u>

